



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**“Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni”**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e in particolare gli articoli 3 e 4;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e in particolare l'articolo 4;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
- VISTO il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306 e in particolare l'articolo 1, comma 6-ter che eleva al rango di norma la previsione di cui all'articolo 3 del Decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e in particolare l'articolo 1, comma 607;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 e in particolare l'articolo 3, in base al quale “nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 15 marzo 2007, n. 27, concernente la tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione 25 settembre 2007, n. 78;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124" e in particolare l'articolo 5, comma 3, che dispone la suddivisione in tre fasce delle graduatorie di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
- VISTE le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità impartite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 9 agosto 2009 e in particolare il punto 2 della parte III, dedicato alla corresponsabilità educativa e formativa dei docenti, e valutata l'opportunità di valorizzare il titolo di specializzazione sul sostegno;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni (di seguito DM 249/2010);
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 maggio 2011, n. 44 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo e in particolare l'articolo 2, comma 2 che conferma l'utilizzo della tabella di valutazione, di cui al DM 27/2007, integrata dal DM 78/2007 ai fini della valutazione del personale iscritto nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 2011, n. 47 che dispone la validità delle graduatorie ad esaurimento di cui al citato DM 44/2011 per il triennio scolastico 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62 concernente la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 81, inerente la tabella di ripartizione dei punteggi dei titoli valutabili nei percorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;
- RAVVISATA l'urgenza di fissare, in prima applicazione, il valore dei titoli conseguibili attraverso i percorsi istituiti ai sensi del predetto DM 249/2010, limitatamente al loro utilizzo nell'ambito della II fascia delle graduatorie di istituto, in quanto non contemplati nelle vigenti tabelle di valutazione dei titoli, al fine di consentire ai soggetti interessati una compiuta valutazione dei medesimi e tempi adeguati al loro conseguimento in vista dell'aggiornamento dei punteggi;
- RAVVISATA l'opportunità, alla luce del mutato quadro normativo, di considerare separatamente il valore dei titoli degli aspiranti ai fini della compilazione delle graduatorie di II fascia di istituto, composte da soggetti abilitati non inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento, e di III fascia delle predette graduatorie ad esaurimento, al fine di dar conto dei titoli di abilitazione e degli altri titoli conseguibili attraverso il nuovo ordinamento ex DM 249/2010, uniformando nel contempo gli strumenti giuridici;
- CONSIDERATO pertanto di dover superare quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 del citato DM 131/2007, secondo il quale "gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia" e procedere alla definizione di una separata tabella, che integra il citato DM 27/2007;
- VISTO il parere reso in data 6 febbraio 2013 dalla VII Commissione della Camera dei deputati sullo "Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado", che subordinava l'assenso al provvedimento alla differenziazione dei punteggi tra percorsi di tirocinio formativo attivo e percorsi abilitanti speciali, riservati a soggetti con rilevanti titoli di servizio, ma il cui accesso non avviene tramite procedure selettive;
- VISTO il parere reso in data 5 giugno 2013 dal Consiglio di Stato, Sezione II con il quale il citato consesso si è espresso nel senso di ritenere docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento "coloro che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria)";



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

CONSIDERATA l'opportunità di valutare in maniera specifica rilevanti titoli professionali alla luce delle modifiche ordinamentali e del nuovo assetto organizzativo e didattico dei cicli scolastici;

CONSIDERATO che i previgenti percorsi speciali di abilitazione istituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 non prevedevano l'attribuzione di un punteggio specifico, ulteriore rispetto al punteggio previsto sulla base del voto di abilitazione e del punteggio previsto per qualsivoglia titolo di abilitazione, a differenza dei percorsi ordinamentali di abilitazione previsti dalla normativa vigente;

VALUTATA dunque l'opportunità di procedere all'attribuzione dei punteggi specifici dei percorsi di abilitazione previsti dal DM 249/2010 in via analogica rispetto ai previgenti percorsi, considerandone la selettività e la durata e di rendere omogenea la valutazione dei titoli tra la II e la III fascia delle graduatorie di istituto riconoscendo gli stessi titoli, per quanto compatibili, con punteggi analoghi;

PRESO ATTO della cessazione, a far data dal 01/01/2013, del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione non ne è acquisito il parere;

TENUTO CONTO dei pareri espressi dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nei precedenti pronunciamenti riguardanti le tabelle di valutazione di cui al presente decreto, e in particolare la condivisione "di introdurre nuovi titoli culturali e relativi punteggi" (parere espresso in data 27 ottobre 2011, prot. MIURAOODGOS 7117);

CONSIDERATO di dover dare riscontro alla risoluzione della procedura di infrazione 2010/4038 "Non corretto recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri" attraverso il riconoscimento di un punteggio analogo ad abilitazioni conseguite in ambito UE di livello equivalente alle abilitazioni conseguite attraverso i percorsi SSIS;

VALUTATA altresì la necessità di procedere contestualmente alla revisione delle tabelle di valutazione dei titoli relativi alla III fascia delle graduatorie di istituto, al fine di renderla congruente alla tabella inerente la II fascia;

CONSIDERATA altresì la necessità di definire il punteggio da attribuirsi alle abilitazioni conseguite ai sensi dell'articolo 15, comma 17 del DM 249/2010, secondo quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 giugno 2013, n. 572;

### DECRETA

#### ART. 1.

1. Per i motivi esposti in premessa, è approvata l'allegata tabella A, parte integrante del presente decreto, di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ed educativo inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n.131.

2. E' altresì approvata l'allegata tabella B, parte integrante del presente decreto, di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n.131.
3. Le tabelle di cui al comma 1 e 2 sono applicate a decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e saranno periodicamente riviste, alla luce delle modifiche ordinamentali e delle innovazioni culturali, pedagogiche e didattiche inerenti la professionalità del personale docente ed educativo.

### ART. 2

1. Il titolo di abilitazione conseguito al termine dei percorsi di tirocinio formativo attivo dai soggetti di cui all'art.15, comma 17, del D.M. 249/10 e successive modifiche è valutato come abilitazione conseguita al termine della frequenza del Tirocinio Formativo Attivo.

IL MINISTRO

*Stefania Giannini*